

numero			Bellinzona
5129	cl	4	8 ottobre 2013

Repubblica e Cantone  
Ticino

---

## Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale della difesa, della  
protezione della popolazione e dello sport  
Segreteria generale del DDPS  
Affari giuridici DDPS  
Maulbeerstrasse 9  
3003 Berna

### Consultazione relativa alla "Modifica delle basi legali per l'ulteriore sviluppo dell'esercito (concretizzazione del Rapporto sull'esercito 2010)"

Signor Consigliere Federale,  
Gentili Signore, Egregi Signori,

in relazione alla summenzionata procedura di consultazione, ringraziando per l'opportunità che ci è offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le seguenti considerazioni.

#### 1. SUL PRINCIPIO

Lo scrivente Consiglio di Stato sostiene le migliori proposte e appoggia un esercito di milizia (almeno 100'000 astretti al servizio) il quale avrà a disposizione, per le sue prestazioni, un limite di spesa annuo pari a 5 miliardi di franchi.

Tale posizione tiene conto principalmente delle seguenti valutazioni:

- una riduzione di 300 milioni di franchi all'anno avrebbe come grave conseguenza delle prestazioni ridotte e tardive. Al fine di cautelarsi ogni cantone dovrebbe assumersi un onere di spesa elevato per poter garantire interventi ad ampio spettro. Sull'insieme del territorio ci troveremmo a dover gestire 26 realtà differenti invece di concentrarci su sforzi principali;
- l'intervento dell'esercito a favore delle autorità civili per impieghi in via sussidiaria dovrà essere garantito anche nel nuovo mandato prestazionale. In particolar modo bisognerà assolutamente evitare che l'assenza della truppa e/o del necessario supporto logistico e di aiuto alla condotta, possano in qualche modo limitare l'efficacia degli interventi al sud delle Alpi.

## **2. CONSIDERAZIONI GENERALI**

### **2.1 Profilo Prestazionale dell'esercito**

Il profilo prestazionale non deve limitarsi ad una messa a disposizione di un determinato quantitativo di militi in un preciso arco temporale, ma deve innanzitutto assicurare che le forze che verranno messe in campo siano in grado di far fronte alle attuali minacce grazie ad un'istruzione adeguata, alla messa a disposizione di mezzi ed equipaggiamento appropriati.

### **2.2 Concetto di stazionamento**

Il Canton Ticino necessita di una chiara presa di posizione relativa alle misure derivanti dal concetto di stazionamento 2016, così che possa:

- intervenire efficacemente nella pianificazione della sicurezza;
- analizzare le ripercussioni sul piano economico/strutturale;
- preventivare i conseguenti investimenti.

Bisogna anche tener presente che, considerando la preventivata riduzione delle piazze d'armi e dei centri logistici, ci sarà una necessità accresciuta di ulteriori infrastrutture per la messa in prontezza del materiale e dell'equipaggiamento per le formazioni di prontezza elevata.

Solo una ripartizione strategica su tutto il territorio dell'esercito, che è parte intergrata della Rete integrata Svizzera per la sicurezza, potrebbe garantire un primo intervento rapido in appoggio alle autorità civili.

### **2.3 Compiti del Cantone**

Il rapporto non offre delucidazioni sulla futura funzione dei servizi cantonali, ritenuto come la legge militare non comporta nessuna revisione relativa all'obbligo di servire, sul tiro fuori servizio, sui differimenti di servizio e delle giornate d'informazione. Inoltre le implicazioni amministrative e strutturali non vengono definite all'interno del rapporto esplicativo.

Per questi motivi si richiede una conferma degli attuali compiti cantonali secondo la legge militare e le relative Ordinanze.

### **2.4 Strategia Protezione della popolazione e della protezione civile 2015+**

L'ulteriore sviluppo dell'esercito deve essere assolutamente coordinato con la strategia della protezione della popolazione e della protezione civile 2015+ in modo da:

- evitare inutili doppioni;
- poter differenziare i compiti;
- meglio gestire le risorse a disposizione;
- garantire il puntuale e mirato appoggio a favore degli organi di sicurezza cantonali qualora ci si trovasse ad affrontare delle situazioni straordinarie che minacciano la sicurezza interna.

### **2.5 Rappresentazione dell'italianità nell'esercito.**

Riteniamo fondamentale ribadire l'importanza di un'equa rappresentanza linguistica a tutti i livelli. A tale scopo risulta indispensabile garantire che l'istruzione (scuole reclute, corsi d'avanzamento e corsi di ripetizione) sia dispensata in lingua italiana.

In particolare, per evitare che le reclute di madrelingua italiana rischino di uscire dalla formazione militare anticipatamente, andando ad indebolire ulteriormente la presenza già esigua dei militi italofoeni.

Già da ora si richiede un adattamento delle quote di reclutamento in modo tale d'alimentare principalmente le previste formazioni a maggioranza italofoena. Non da ultimo, onde poter disporre in futuro (ma già anche nel presente) di ufficiali generali italofoeni.

### **3. OSSERVAZIONI RELATIVE AL RAPPORTO ESPLICATIVO CONCERNENTI LA MODIFICA DELLE BASI LEGALI PER L'ULTERIORE SVILUPPO DELL'ESERCITO.**

#### **3.1. Capitolo 2 – Compiti (pagina 9)**

- L'esercito rappresenta la riserva della Confederazione in materia di politica di sicurezza oltre ad essere lo strumento decisivo per la protezione e la salvaguardia del paese, della popolazione e delle infrastrutture critiche.
- Proprio per permettere l'assolvimento dei compiti assegnati, il Canton Ticino auspica una stretta collaborazione e coordinazione da parte del DPPS coadiuvato dalla Rete integrata Svizzera per la sicurezza durante lo sviluppo e la pianificazione della strategia della protezione della popolazione e della protezione civile 2015+.
- Tra i nuovi compiti si preavvisa favorevolmente l'inserimento della salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo svizzero. Unicamente l'esercito dispone dei mezzi necessari per potere adempiere questo incarico peculiare ed incontestato.

#### **3.2. Capitolo 3 – Dottrina**

##### **3.2.1. Cap. 3.2 Appoggio a favore delle autorità civili (pagina 10)**

- Viene approvato l'inserimento del nuovo compito dell'esercito relativo alla salvaguardia della sovranità dello spazio aereo unicamente se la capacità d'intervento e la prontezza delle Forze Aeree sono garantite 24 ore su 24 conformemente alla mozione Hess (09.4081): *"Prontezza più elevata per il servizio di polizia aerea anche al di fuori dei normali orari di lavoro"*.
- Al fine di evitare inutili incongruenze e sperpero di risorse all'interno della Rete integrata Svizzera per la sicurezza devono essere imposte delle chiare linee direttrici volte a:
  - chiarificare le misure da intraprendere con la strategia della protezione della popolazione e della protezione civile 2015+;
  - evitare il fenomeno della sovrapposizione di ruoli all'interno delle autorità di sicurezza.

#### **3.3. Capitolo 4 – Prestazioni dell'esercito e sistema di prontezza**

##### **3.3.1. Cap 4.1. Profilo prestazionale (pagina 13)**

- Indipendentemente dal limite di spesa, il profilo prestazionale dovrà garantire delle prestazioni elevate in appoggio delle autorità civili. Malgrado la possibile riduzione delle forze d'intervento disponibili per gli impieghi (da 35'000 a 20'000 militari), le autorità cantonali devono potere contare su un appoggio immediato, crescente e con un grado di prontezza adeguato. In questo senso, unicamente un'equilibrata decentralizzazione delle

risorse (truppa, basi d'approntamento di mezzi e materiale, comandi grandi unità,...) assicurerà le prestazioni garantite dall'esercito in maniera capillare e puntuale sull'insieme del territorio.

- In particolar modo si tiene a sottolineare l'importanza delle truppe del Comando Forze Speciali (CFS) che fanno riferimento al centro logistico in territorio cantonale e sono predisposte quali formazioni di milizia a prontezza elevata nell'ambito dell'esplorazione speciale.
- L'effettiva riduzione delle prestazioni dovrà essere chiaramente definita e implementata nel quadro della Rete integrata Svizzera per la sicurezza al fine di potere:
  - sviluppare una strategia intercantonale polivalente;
  - pianificare i costi supplementari a carico dei cantoni;
  - garantire anche per il prossimo futuro un'ottimale protezione della popolazione.

### **3.4. Capitolo 5 – Strutture (pagina 19)**

- Il rafforzamento della regione territoriale 3 (reg ter 3) con la conseguente eliminazione della brigata di fanteria di montagna 9, permetterà sicuramente di migliorare le sinergie ed i flussi d'informazione. E' auspicabile una graduale integrazione degli ufficiali all'interno del "nuovo" Stato Maggiore (SM) della reg ter 3 (inserimento di una funzione junior/senior o potenziamento dei membri all'interno dello SM), così come una giusta ripartizione per corpi d'arma al fine di garantire il necessario supporto alle formazioni di milizia.
- Si richiede di potere contare anche con la futura struttura dell'esercito sugli SM di collegamento cantonali, i quali resteranno i partner di riferimento per le autorità civili al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia delle forze chiamate ad intervenire in situazioni normali, particolari o straordinarie.

#### **3.4.1. Capitolo 5.1 Impiego (pagina 21)**

- Dal punto di vista del Cantone deve essere chiarito se unicamente le formazioni subordinate alle reg ter potranno essere impiegate per l'appoggio alle autorità civili o se anche le formazioni subordinate alle forze terrestri saranno previste per questo genere d'impieghi in caso di necessità. Questa ipotesi permette, dal punto di vista della disponibilità e delle capacità delle formazioni prese in considerazione, di far fronte a tutti gli scenari di minaccia grazie ad una maggior flessibilità e modularità. In relazione a questa problematica risulta poco coerente l'identica subordinazione di formazioni del livello tattico intermedio come le brigate meccanizzate (br mec) con formazioni del livello strategico come il Comando Forze Speciali. Una subordinazione diretta del CFS direttamente sotto la responsabilità del capo operazioni assicurerebbe un rapido intervento di questo importante strumento strategico per la salvaguardia degli interessi nazionali.
- La funzione di "sostituto comandante delle regioni territoriali" dovrà essere assegnata e rappresentata unicamente da un ufficiale di milizia con il grado di brigadiere.
- Il rapporto esplicativo fa unicamente riferimento ad un contributo da parte delle regioni territoriali per la protezione di opere, trasversali, nodi delle comunicazioni e tratti di confine. La sostituzione con il generico "infrastrutture critiche" invece di "opere,

trasversali, nodi delle comunicazione”, permetterebbe di implementare ogni installazione definita degna di protezione evitando una classificazione sommaria e poco ponderata. Questa modifica incoraggerebbe il processo di comprensione tra Confederazione e Cantoni nel settore della cooperazione civile e militare attraverso un'analisi dei rischi simbiotica e ponderata, fondata su scenari attuali e realistici, verificando le misure di prevenzione in base alle risorse a disposizione.

#### **3.4.2. Capitolo 5.3 Supporto (pagina 24)**

- Il Canton Ticino propone di esaminare la strategia del servizio sanitario coordinato (SSC) con la strategia della protezione della popolazione e della protezione civile 2015+ per effettivamente garantire ai pazienti la migliore assistenza sanitaria possibile in tutte le situazioni ed evitare incompatibilità di cariche all'interno della Rete integrale Svizzera per la sicurezza.
- I compiti attribuiti alla base logistica dell'esercito (BLEs) e alla base d'aiuto alla condotta dell'esercito (BAC) devono essere coordinati con la strategia di protezione della popolazione e protezione civile 2015+, per assicurare un contributo permanente nella capacità di condotta da parte del Governo.

#### **3.5. Capitolo 6 – Istruzione (pagina 24)**

- Dal rapporto esplicativo emerge che il nuovo modello di istruzione si focalizzerà di nuovo sui quadri di milizia. Da un punto di vista economico, tale prospettiva sarà condivisa unicamente se il milite porterà un effettivo valore aggiunto una volta reintegrato nel proprio ambito lavorativo.
- L'importanza di garantire un'istruzione in più lingue resta fondamentale per assicurare un sufficiente numero di quadri di lingua italiana adeguatamente formati. In tal senso la presenza di un centro di reclutamento in Ticino è un presupposto fondamentale per riconoscere il giusto ruolo dell'italianità nell'esercito.

##### **3.5.1. cap 6.2 Istruzione dei quadri (pagina 26)**

- Certificati di prestazione validi a livello internazionale così come il riconoscimento di alcuni crediti di formazione saranno un sicuro incentivo per i nuovi quadri. In questo senso il cantone Ticino auspica un aperto dialogo tra l'esercito e i vari istituti formativi al fine di veder riconosciuti i risultati ottenuti durante il servizio militare.

##### **3.5.2. cap 6.3 armonizzazione dell'istruzione militare di base con il settore della formazione universitaria (pagina 27)**

- È importante che venga raggiunto un accordo di massima con le scuole universitarie prima dell'introduzione del nuovo modello d'istruzione, al fine di conciliare le esigenze di servizio con i vari modelli educativi. Questo permetterebbe una pianificazione congiunta volta a programmare gli sforzi principali delle parti in causa (esercito e università) senza ledere gli interessi del cittadino “studente/astretto al servizio”.

##### **3.5.3. cap 6.4 Interruzioni dei servizi d'istruzione di base e carriera di quadro senza sostanziale soluzione di continuità (pagina 28)**

- La compensazione della perdita di guadagno in caso d'interruzione del servizio d'istruzione, che si verificherà mediante il versamento del soldo e dell'indennità perdita guadagno (IPG) non dovrà avvenire in forma gratuita. Al milite potrebbe essere richiesta una controprestazione da fornire presso la sua formazione d'addestramento (FOA), presso il centro logistico più vicino al suo domicilio o secondo accordi particolari.

#### **3.5.4. Corsi di ripetizione (pagina 28)**

- Una diminuzione dei giorni di servizio (da 19 a 13) non deve implicare ripercussioni negative riguardanti la disponibilità, la prontezza e il profilo di prestazioni che l'esercito deve garantire per l'appoggio alle autorità civili.
- Unicamente moduli d'istruzione mirati all'impiego permetteranno una razionalizzazione delle risorse e garantiranno la prontezza richiesta. Per questo motivo si auspica che il capo dell'istruzione dell'esercito eroghi direttive chiare per definire i nuovi obiettivi da raggiungere durante i servizi di perfezionamento.
- Sorgono dei dubbi sull'efficacia relativa all'allenamento individuale (ciclo d'istruzione organizzato dalle formazioni d'addestramento) per militi appartenenti alle formazioni di milizia in stato di prontezza elevata, ai quali è stato autorizzato un differimento di servizio. Il notevole carico amministrativo che ne deriverà dovrà essere implementato in un'ordinanza che definisca chiaramente i compiti dei cantoni, dei comandanti di truppa e delle formazioni d'addestramento. Inoltre dovranno essere emanate linee direttrici in grado di garantire il plurilinguismo nell'istruzione così come una tempistica adeguata per l'assolvimento dell'allenamento individuale.

### **3.6. Capitolo 7 – Effettivo dell'esercito, giorni di servizio e modello di servizio**

#### **3.6.1. Modello di servizio per la truppa e i sottoufficiali (pagina 33)**

- Evidenziamo l'incongruenza riguardante l'età per l'assolvimento della scuola reclute in quanto non corrisponde a quella definita nella Legge federale sulla protezione della popolazione e della protezione civile (cpv. 33 "Al più tardi tre anni dopo il reclutamento, i militi di protezione civile seguono un'istruzione di base..." mentre nella Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare il termine è fissato a 25 anni).

### **3.7. Capitolo 9 – Prestazioni supplementari nel caso di un limite di spesa di 5 miliardi di franchi (pagina 40)**

- Chiediamo di non ridurre le prestazioni a favore delle autorità civili anche nel caso in cui il finanziamento autorizzato venga fissato a 4,7 miliardi di franchi. Questa posizione è motivata dalle decisioni prese durante la "Regierungskonferenz Militär, Zivilschutz und Feuerwehr" (RK MZF) del 18 aprile 2013.
- L'ulteriore sviluppo dell'esercito deve essere coordinato con la strategia della protezione della popolazione e della protezione civile 2015+ e realizzato nel quadro della Rete integrata Svizzera per la sicurezza.

### 3.8. Commento ai singoli articoli sulla Legge militare

#### **Articolo 1 cpv. 1 lett. c. e art 18 cpv 1 lett. h.**

Il termine «*situazioni straordinarie*» deve essere correlato alle definizioni descritte all'interno della strategia della protezione della popolazione e della protezione civile 2015+ in maniera da differenziarlo dalle «*situazioni normali o particolari*». Unicamente utilizzando una terminologia unificata si riuscirà a gettare le basi per una comunicazione trasparente e comprensibile all'interno della RSS.

#### **Articolo 1 cpv. 2 lett. a. e articolo 67 cpv 1 lett b.**

Il termine "*infrastrutture*" deve essere completato con la dicitura "*infrastrutture critiche*" in modo da riferirsi ad un catalogo d'installazioni degne di particolare attenzione elaborato dal Governo all'interno di una strategia pianificata a livello nazionale.

#### **Articolo 13 cpv. 1, cpv. 2 lett. a. e b.**

La maggior flessibilità proposta per prestare servizio si presenta auto-limitativa e pertanto si suggeriscono le seguenti mutazioni:

- cpv. 1: "*L'obbligo di prestare servizio militare dura al massimo:*"  
in: "*L'obbligo di prestare servizio militare dura:*".
- cpv. 2 lett. a.: "*diminuire i limiti d'età in funzione della gestione dell'effettivo dell'esercito*".  
in: "*adattare i limiti d'età in funzione della gestione dell'effettivo dell'esercito*".
- cpv. 2 lett. b.: "*aumentare i limiti d'età per un servizio attivo o un servizio d'appoggio*".  
in: "*adattare i limiti d'età per un servizio attivo o un servizio d'appoggio*".

#### **Articolo 51 cpv. 2**

Si suggerisce l'adattamento del cpv. 2 da:

*"È prestato al massimo un corso di ripetizione l'anno. Un corso di ripetizione dura di regola 19 giorni al massimo per la truppa e 26 giorni al massimo per le funzioni chiave..."*

in:

*"È prestato al massimo un corso di ripetizione l'anno. Un corso di ripetizione dura di regola 19 giorni per la truppa e 26 giorni per le funzioni chiave..."*

#### **Articolo 65c (nuovo)**

Si domanda di completare il cpv. 1 come segue:

*"Il DDPS può ordinare l'impiego militare di impiegati dell'amministrazione militare della Confederazione che forniscono prestazioni indispensabili a un impiego dell'esercito".*

#### **Articolo 94 cpv. 1 lett. a.**

In riferimento all'art. 13 cpv. 1 lett. a. si richiede di appianare la differenza di durata riferita all'obbligo di prestare servizio militare (10 anni proposti nell'art. 94 contro un massimo di 12 anni nell'art. 13).

**Articolo 95 cpv. 2 lett. d**

Si domanda di completare il cpv. 2 lett. d. come segue:

*"l'effettivo di personale dell'amministrazione militare della Confederazione".*

**Articolo 95 (nuovo) e articolo 96 (nuovo)**

Ci domandiamo se "l'effettivo regolamentare dell'esercito" e "la Struttura dell'esercito" non debbano essere disciplinate a livello d'ordinanza. Ciò permetterebbe di non incorrere nei vincoli imposti dalla Legge militare garantendo al DPPS la necessaria libertà d'azione.

**Articolo 96 (nuovo) lett. d. cifra 1.:**

Si suggerisce di subordinare il Comando Forze Speciali direttamente al Comando delle Operazioni.

**3.9 Legge federale sull'assicurazione militare**

**Art. 3 cpv. 1**

Si auspica una parità di trattamento (esenzione del pagamento premio casse malati) anche per quei militi che durante le brevi interruzioni dei servizi d'istruzione di base svolgeranno un lavoro retribuito.

**3.10 Ordinanza dell'Assemblea federale sull'organizzazione dell'esercito**

Nessuna osservazione a riguardo.

**3.11. Ordinanza dell'Assemblea federale sull'amministrazione dell'esercito**

Nessuna osservazione a riguardo.

**3.12. Legge federale sui sistemi d'informazione militari**

**Art. 2 a.**

Questa disposizione rappresenta la base legale formale generale (minima) per l'impiego di sistemi basati su dati biometrici per l'accesso a impianti degni di protezione nonché per l'accesso a sistemi d'informazione e a infrastrutture elettroniche.

Il cpv. 1 sancisce lo scopo delle elaborazioni di dati biometrici, che consiste nell'identificazione delle persone autorizzate agli accessi, mentre i capoversi 2 e 4 prevedono la durata di conservazione dei protocolli dell'identificazione e dei dati relativi all'autorizzazione di accesso. A questo proposito, non abbiamo particolari osservazioni.

Per contro, per quanto riguarda il cpv. 3 della legge, proponiamo di precisare ed estendere le competenze del Consiglio federale anche al disciplinamento delle varie procedure di elaborazione dei dati biometrici (in particolare, rilevamento dei dati, allestimento del modello biometrico, procedura di *matching*, conservazione, ecc.) per ogni singolo sistema biometrico impiegato (eventualmente in un'unica ordinanza).

Sugeriamo quindi di modificare il cpv. 3 da:

*“Il Consiglio federale disciplina i dati biometrici di cui è autorizzato il trattamento a fini di identificazione.”*

In:

*“Il Consiglio federale disciplina per ogni singolo sistema biometrico i particolari, segnatamente i dati biometrici di cui è autorizzato il trattamento a fini di identificazione e le procedure di elaborazione dei dati.”*

**Art. 16 cpv. 1 lett. g. e art. 28 cpv. 1 lett. e.**

Queste due disposizioni disciplinano l'accesso dell'assicurazione militare ai dati del sistema PISA (sistema d'informazione del personale dell'esercito) e del sistema MEDISA (sistema d'informazione medica dell'esercito) tramite procedura di richiamo, nel caso in cui ciò è necessario per il trattamento di casi assicurativi.

Di principio, la necessità di dati in singoli casi non giustifica la concessione di un accesso tramite procedura di richiamo: è generalmente sufficiente l'eventuale trasmissione di dati previa richiesta motivata. In questo senso, attualmente la legge federale sui sistemi d'informazione militari (LSIM; RS 510.91) prevede la trasmissione di dati all'assicurazione militare unicamente in singoli casi ove ciò sia necessario (art. 16 cpv. 2 lett. b, e art. 28 cpv. 2 lett. d). Il rapporto esplicativo concernente la modifica delle basi legali per l'ulteriore sviluppo dell'esercito non fornisce spiegazioni quanto alla proposta di attribuire all'assicurazione militare l'accesso ai sistemi PISA e MEDISA tramite procedura di richiamo, ma si limita precisare, nel caso dell'accesso a MEDISA, che esso concerne tutti i dati MEDISA, e non solamente quelli rilevanti per i singoli casi assicurativi.

Alla luce di quanto esposto sopra, proponiamo di mantenere l'attuale disciplinamento della trasmissione di dati all'assicurazione militare, senza attribuzione di un accesso tramite procedura di richiamo, a meno che ciò sia sostanziato con motivazioni oggettive in sede di allestimento del relativo messaggio.

**4. Conclusioni.**

Lo scrivente Consiglio di Stato insiste sull'importanza di fissare un budget annuo minimo di 5 miliardi di franchi a disposizione dell'esercito, presupposto indispensabile per assolvere i suoi compiti e far fronte alle attuali minacce.

Inoltre ritiene indispensabile di poter contare anche in futuro sulla presenza di un comando per grandi unità sul proprio territorio così come di formazioni di prontezza elevata e militi in grado di appoggiare le autorità civili. In particolare modo si fa notare l'importanza delle truppe del CFS, le quali fanno a capo al centro logistico del Monte Ceneri, predisposte per compiti d'esplorazione speciale (possibile sostegno presso frontiera verde) e delle scuole sanitarie, le quali potranno intervenire direttamente a sostegno della popolazione con personale qualificato e mezzi adatti allo scopo.

Grazie a questa riforma, condotta in parallelo con la strategia della protezione della popolazione e della protezione civile 2015+, si auspica di poter razionalizzare gli investimenti cantonali in modo da aumentare l'efficienza, l'efficacia e la flessibilità delle forze d'intervento messe a disposizione per la protezione della popolazione.

Il dialogo tra organi militari e civili potrebbe essere migliorato uniformando la terminologia utilizzata. Questa sarebbe una *conditio sine qua non* durante le situazioni straordinarie.

Sperando che le nostre osservazioni possano essere tenute in debita considerazione, rimaniamo in attesa di conoscere l'esito della consultazione e nel contempo voglia gradire, signor Consigliere federale, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



P. Beltraminelli

Il Cancelliere:



G. Gianella

Copia per conoscenza a:

- Deputazione ticinese alle Camere federali;
- Delegato del Cantone per i rapporti confederali;
- Segreteria generale del DI, Residenza;
- SMPP, Residenza.